



CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE

Il presente Codice, visto anche il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno, Leghe Professionistiche, Lega Nazionale Dilettanti, AIA e AIC del 4 agosto 2017, è applicabile ai sensi del D. L. n. 28/2003, art. 1- octies, convertito in L. n. 88/2003 e successive modifiche, viene emanato d'intesa tra l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive e Lega Calcio Serie A.

Il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche della società A.C. Monza S.p.A. è, altresì, emanato in attuazione del Codice Etico della medesima società, nonché in attuazione degli articoli 25 e 27 del Codice di Giustizia Sportiva.

Finalità

Il presente Codice è volto a disciplinare la sospensione o la revoca del cd. “gradimento” e quindi la procedura della cessione dei titoli di accesso al tifoso/utente dello stadio, che è tenuto ad osservare comportamenti conformi con il Codice Etico della Società e con il presente Codice – così come previsto dal sopra richiamato Protocollo.

Il tifoso deve partecipare all'evento calcistico conformandosi con i valori etici della Società e con il rispetto dell'avversario sportivo sia durante le Gare ufficiali all'interno dello Stadio, sia all'interno del centro sportivo ove si svolgono gli allenamenti e gli incontri amichevoli.

In considerazione dell'accettazione da parte dell'utente/Tifoso del Codice Etico della società A.C. Monza S.p.A. al momento dell'acquisto del titolo di accesso alla manifestazione sportiva, sia che si tratti di un singolo biglietto, sia che si tratti dell'abbonamento, ai fini del presente Codice, saranno tenuti in considerazione i comportamenti che i tifosi pongono in essere all'interno del centro sportivo e dello stadio in uso alla Società sportiva ove la stessa svolge allenamenti e incontri.

Definizioni

- Società Sportiva: si intende la società A.C. Monza S.p.A.
- Stadio/Centro Sportivo: si intendono tutte le aree di pertinenza dell'impianto in uso da A.C. Monza S.p.A., compresa l'area riservata esterna (ove presente), ovvero il centro sportivo “Monzello - Silvio e Luigi Berlusconi” ove la Società svolge allenamenti ed organizza incontri amichevoli con altre squadre.
- Tifoso: il sostenitore della squadra della Società sportiva che partecipa a eventi dalla stessa organizzati e che detiene il titolo di accesso per l'evento sportivo.
- Gradimento: valutazione che la Società Sportiva ha titolo di effettuare nei confronti del tifoso in ottemperanza e in forza di quando disciplinato al Protocollo del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2017.

ASSOCIAZIONE CALCIO MONZA S.p.A.



Premesse

Il Tifoso in quanto tale si identifica con i valori della propria squadra, ne condivide la storia, il legame con il territorio e i valori e si impegna a farsi portatore di tali valori sugli spalti e a diffonderli e a esser da esempio virtuoso del tifo corretto verso gli altri tifosi in ogni evento sportivo ufficiale o amichevole che sia. Il Tifoso partecipa all'evento sportivo portando con sé gli stessi valori del fair play che i calciatori portano in campo. Un fair supporter (tifoso corretto) sostiene la propria squadra con passione, lealtà, e rispetto verso la tifoseria della squadra avversaria sul campo: un tifo corretto rifiuta violenza e discriminazione e si fa promotore di iniziative dirette a sostenere la propria squadra del cuore tendendo, altresì, a comportamenti che non comportino penalizzazioni e sanzioni per la propria squadra.

Alla luce di tali premesse che costituiscono parte integrante del presente Codice e del Codice Etico delle società A.C. Monza S.p.A., il Tifoso si impegna a rispettare tali valori e le regole di seguito previste.

1. L'acquisto del titolo di accesso, nonché dell'abbonamento, è subordinato all'accettazione da parte dell'utente dell'impianto sportivo – così come del centro sportivo – del presente codice di regolamentazione del comportamento del tifoso e del Codice Etico della società A.C. Monza S.p.A. Con l'acquisto del titolo d'accesso il Tifoso si impegna a prendere visione e a rispettare tutti i punti, nessuno escluso, del “Regolamento d'uso” dell'impianto sportivo, del Codice Etico della società A.C. Monza S.p.A., nonché ad accettare il presente “Codice di regolamentazione per la cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche”, reperibile sul sito internet ufficiale della società sportiva A.C. Monza S.p.A. (www.acmonza.com) e per estratto presso tutti i botteghini ed i varchi di accesso all'impianto sportivo.
2. A seguito del Protocollo d'intesa di cui in premessa, l'acquisto degli abbonamenti non è più collegato alla carta di fidelizzazione.
3. Al momento dell'acquisto del biglietto, o dell'abbonamento, il Tifoso autorizza espressamente la società di ticketing e, quindi, la Società Sportiva al trattamento e alla raccolta dei dati personali e presta espresso consenso all'utilizzo di essi, anche per finalità di sicurezza e ordine pubblico secondo le normative tempo per tempo vigenti.
4. Oltre ad osservare pedissequamente quanto indicato nel Regolamento d'uso dello Stadio, il Tifoso acquistando il titolo di accesso all'impianto sportivo, dichiara di esser consapevole ed accettare che:
 - a) nell'impianto sportivo “e all'interno dei centri sportivi ove si svolgono gli allenamenti o incontri amichevoli della squadra si accede solo e unicamente per tifare per la propria squadra, senza discriminazioni razziali, etniche, territoriali o religiose, rifuggendo la violenza in ogni sua espressione, per vivere lo sport, i suoi valori e la passione della gara, assieme alla tifoseria della squadra avversaria;
 - b) nell'impianto sportivo e all'interno dei centri sportivi ove si svolgono gli allenamenti o incontri amichevoli della squadra si accede solo ed unicamente alle condizioni previste dalla Società Sportiva. Con l'osservanza delle medesime disposizioni di cui al regolamento d'uso dello stadio, si accede durante le gare, gli allenamenti, e le partite amichevoli per sostenere gli atleti della propria squadra senza discriminazioni razziali,

ASSOCIAZIONE CALCIO MONZA S.p.A.



- etiche, territoriali o religiose, rifuggendo la violenza in ogni sua espressione, per vivere lo sport ed i suoi valori. È pertanto rifiutata ogni forma di violenza, discriminazione e comportamenti in contrasto con i principi di correttezza e probità.
- c) i Tifosi che acquistano o intendano acquistare il biglietto per gli eventi sportivi della propria squadra, o che comunque, accedano allo stadio/centro sportivo durante gli allenamenti, si impegnano a tenere un comportamento eticamente orientato evitando, quindi, qualsivoglia offesa, minaccia o atteggiamento/esternazione discriminatoria della razza, etnia, territorio o religione e/o che istighi alla violenza in ogni sua espressione;
 - d) I Tifosi sono tenuti a rispettare il personale di sicurezza e gli stewards presenti all'interno dell'impianto sportivo e di impegnano a osservare le indicazioni da questi impartite.
 - e) Gli utenti dello Stadio/Centro Sportivo sono tenuti a rispettare le disposizioni previste nel Codice Etico della società sportiva di cui sono supporter.
 - f) I Tifosi, anche organizzati in gruppi, partecipano all'evento sportivo promuovendo il fair supporter.
5. La Società Sportiva che, in occasione della gara, durante lo svolgimento degli allenamenti aperti alla partecipazione dei Tifosi, o durante gli incontri amichevoli, ravvisi che i tifosi pongano in essere comportamenti in violazione del Codice Etico, del presente Codice ovvero del Regolamento d'uso dello Stadio, a seguito:
- di segnalazioni provenienti dallo SLO e dagli Stewards (prima, durante e dopo l'evento sportivo);
 - ovvero tramite le immagini dell'impianto di videosorveglianza;
 - ovvero tramite immagini diffuse a mezzo dei social network, o web o delle televisioni da cui è possibile identificare il soggetto responsabile di condotte non conformi a quanto previsto nel Codice Etico e nel presente codice;

a proprio insindacabile giudizio, anche in base alla tipologia di violazione posta in essere, può:

- sospendere il gradimento, inibendo l'accesso allo Stadio per una giornata, con sospensione temporanea del titolo di accesso per una pari durata;
- sospendere il gradimento, inibendo l'accesso allo Stadio per due giornate, con sospensione temporanea del titolo di accesso per una pari durata;
- sospendere il gradimento, inibendo l'accesso allo Stadio per l'intero girone di andata o il girone di ritorno, con sospensione temporanea del titolo di accesso per una pari durata;
- sospendere il gradimento, inibendo l'accesso allo Stadio per l'intero Campionato, con ritiro definitivo del titolo di accesso;
- nei casi ritenuti più gravi, la Società Sportiva potrà revocare definitivamente il gradimento.

L'applicazione delle predette sanzioni prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale/civile, in quanto le regole di condotta di cui al presente codice sono assunte dalla società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

ASSOCIAZIONE CALCIO MONZA S.p.A.



Ai fini della determinazione/commisurazione delle inibizioni, in rapporto a ogni singola violazione di cui al presente codice, così come al regolamento d'uso dello Stadio cui si fa integrale rimando, si considerano i seguenti fattori:

- 1) se la violazione è commessa mediante azione od omissione;
- 2) se la violazione è dolosa o colposa e, rispettivamente, quale sia l'intensità del dolo o il grado della colpa;
- 3) il comportamento pregresso (la condotta tenuta in precedenza, in particolare se l'interessato è stato già sottoposto ad altre sanzioni inibitorie e l'eventuale reiterazione della violazione del medesimo tipo o di tipo analogo);
- 4) il comportamento successivo (se vi sia stata collaborazione, anche ai fini di eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in capo all'Associazione, l'ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell'interessato);
- 5) l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- 6) l'eventuale recidività del suo autore.

Tramite apposita piattaforma, la Società Sportiva provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del gradimento alla società di ticketing, inserendo un apposito *alert* che verrà registrato, raccolto e trattato in ossequio alla regolamentazione in materia di privacy tempo per tempo vigente.

L'applicazione di suddette sanzioni inibitorie non pregiudica, in ogni caso, il diritto della Società Sportiva di agire nei confronti dell'autore della violazione.

Il provvedimento di sospensione, verrà disposto, valutate le circostanze, i fatti, le notizie e le segnalazioni, dal delegato alla sicurezza della società sportiva.

Il provvedimento di sospensione contenente la descrizione delle violazioni che lo hanno originato verrà comunicato a mezzo di raccomandata a/r al soggetto per come identificato tramite i dati registrati per l'erogazione del titolo di accesso.

Entro sette giorni dal ricevimento del provvedimento, il Tifoso ha facoltà di presentare richiesta motivata di modifica o revoca del provvedimento di sospensione alla Commissione di Sicurezza della società A.C. Monza S.p.A. composta dal delegato alla sicurezza e dall'OdV che, in qualità di soggetto terzo, potrà svolgere consulenza e, ove necessario emettere pareri vincolanti ed obbligatori in ordine alla istanza di revoca presentata dalla parte interessata. La richiesta di modifica o revoca del provvedimento si formalizza mediante e-mail da inviare all'indirizzo odv@acmonza.com oppure alla pec dell'A.C. Monza: pecmonza1912@legalmail.it.

La Commissione così composta entro i successivi 10 giorni dal ricevimento della istanza deciderà in ordine alla richiesta di revoca del provvedimento dandone in ogni caso informativa all'interessato.

REGOLAMENTO D'USO

ASSOCIAZIONE CALCIO MONZA S.p.A.



Accesso e Permanenza nello Stadio

1. L'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal presente "regolamento d'uso" dello stadio; l'acquisto del titolo di accesso ne comporta l'accettazione da parte dello spettatore. L'inosservanza di tale norma comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dallo stadio.
2. L'accesso e la permanenza nello stadio sono consentiti solo ai possessori d'idoneo titolo di accesso, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati dal club. Il titolo d'accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvi i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia (comunicazione alla Società del nominativo del nuovo fruitore del titolo d'accesso) e dal club. Il Titolo, inoltre, dovrà essere conservato per tutta la durata dell'evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto. L'acquisto dei titoli di accesso è sottoposto al "Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche" adottato dalla società e pubblicato sul suo sito.
3. Per l'accesso all'impianto è richiesto altresì il possesso di un documento d'identità valido, da esibire a richiesta del personale preposto, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso. Il titolo di accesso va conservato fino all'uscita dello stadio.
4. L'accesso non è in alcun modo consentito a persone sottoposte al provvedimento di cui all'art. 6 L. 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modificazioni, nonché a soggetti diffidati per atti di violenza sportiva, secondo il disposto dell'Articolo 9 del Decreto 8-2-2007, coordinato con legge 4-4-2007.
5. L'ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.
6. Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto specificato sul titolo di accesso e non potrà spostarsi in altro posto e/o settore dello stadio diverso da quello indicato sul biglietto, salvi i casi espressamente autorizzati dal club o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
7. Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metal detector, a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite anche dagli steward.
8. Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dal club.
9. Nello stadio sono chiaramente indicati, con apposite segnalazioni, l'ubicazione dei settori e dei posti nonché i percorsi per accedervi. Ogni settore è provvisto di propri ingressi, e l'accesso agli stessi è consentito solo tramite questi.
10. L'Autorità di Pubblica Sicurezza presente avrà il diritto di effettuare controlli sia personali che all'interno di borse e/o contenitori al seguito dello spettatore, finalizzati ad impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza.

ASSOCIAZIONE CALCIO MONZA S.p.A.



11. Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metaldetector, a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite anche dagli steward.

Divieti

E' severamente vietato:

- a. introdurre e/o detenere nello stadio ogni oggetto di cui sia vietato il possesso, il porto e/o l'utilizzo ai sensi della vigente normativa in materia di armi e, in ogni caso, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti oggetti: armi da guerra o parti di esse, armi comuni da sparo, munizioni, o bastoni ferrati, sfollagente, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nello stadio, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista.
- b. l'introduzione o la vendita di bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, la vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, plastica e lattine. È consentita (salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore) unicamente la commercializzazione di bevande analcoliche o alcoliche non superiori a 5° solo previa miscita in bicchieri di plastica leggera o di carta.
- c. introdurre nello stadio striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, (ad es. banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto) diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta del club; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dal club e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione o organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta del club. Sono invece ammessi previa autorizzazione del GOS i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora. Nel limite stabilito dalle società sportive, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni coreografici e/o contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, sette giorni prima dell'incontro, apposita istanza alla società che lo organizza. Il parere del GOS sarà decisivo per l'accettazione o meno.
- d. accedere e trattenersi all'interno dello stadio in stato di manifesto stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- e. esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte.
- f. introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato, striscioni e, in genere, qualunque oggetto o manufatto contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all'odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara, ovvero creare condizioni di pericolo per la sicurezza o la pubblica incolumità.
- g. esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri spettatori, tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta, ovvero altra posizione non confacente alla normale destinazione d'uso dei sedili presenti all'interno dello Stadio.

ASSOCIAZIONE CALCIO MONZA S.p.A.



- h. introdurre attrezzature professionali in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio-video, informazioni o dati inerenti all'evento nello stadio. Il copyright per trasmissioni o registrazione non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, al club.
- i. introdurre droni di qualsiasi dimensione.
- j. arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio, ovvero stazionarvi.
- k. sostare in piedi sui posti a sedere, sostare in prossimità di passaggi, vie di accesso e di uscita, uscite e ingressi, le scale, lungo le vie di accesso e di esodo ed ogni altra via di fuga.
- l. danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto.
- m. Introdurre animali di qualsiasi genere.
- n. E' altresì severamente vietato, senza previa autorizzazione scritta della Lega Professionistica di appartenenza, registrare, trasmettere o in ogni caso sfruttare:
 - contenuti sonori, visivi o audio-visivi della partita;
 - qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della partita a parte per propri fini non commerciali.

Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l'invasione di campo.

Avvertenze e disposizioni di legge

1. L'Autorità di Pubblica Sicurezza potrà limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello stadio, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati e, in particolare: a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati od emesso in violazione delle procedure per la separazione delle squadre; a chiunque rifiuti di sottoporsi ai controlli; a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o introduca oggetti, striscioni o altro materiale vietato od in violazione delle norme di cui sopra.
2. Inoltre, chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o le proprietà del club, commetta atti criminosi all'interno dello stadio, nell'area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, in occasione di un evento può essere denunciato all'Autorità e potrà essere passibile alle condizioni previste dalla legge di diffida all'accesso dello stadio per tutti i futuri eventi.
3. Gli utenti possono essere altresì soggetti alle sanzioni previste dall'art. 5 del "Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche".

Videosorveglianza e trattamento dei dati

1. Lo stadio è controllato da un sistema di ripresa e registrazione audio-video delle immagini, posizionato sia all'interno sia all'esterno dell'impianto. La registrazione è effettuata dall'apertura fino alla chiusura dello stadio ed in occasione dell'eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie. I dati ed i supporti di registrazione sono

ASSOCIAZIONE CALCIO MONZA S.p.A.



conservati presso lo Stadio, con l'adozione di ogni misura di sicurezza prevista dalla legge. I dati potranno essere visionati per scopi di giustizia sportiva dal delegato della Lega Nazionale Professionisti e potranno essere altresì consegnati, in caso di richiesta, alla Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria. I dati non utilizzati a norma del comma precedente sono cancellati trascorsi i 7 (sette) giorni. Il trattamento dei dati personali e delle registrazioni è effettuato, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 2005, dal club, come sopra indicato, Titolare del trattamento.

Il presente Regolamento è soggetto a possibili variazioni conseguenti a uscite di nuove leggi e/o decreti, o regolamenti dettati anche dalle Leghe Professionistiche Calcistiche.

A.C. MONZA S.P.A.

ASSOCIAZIONE CALCIO MONZA S.p.A.

C.F. e P.IVA 09141370966 – Iscritta nel registro delle imprese di Monza n. 09141370966 – R.E.A. 1902546 – Cap.Soc. € 1.000.000,00
C.S. Silvio e Luigi Berlusconi - Monzello – Via Ragazzi del'99, 14 – 20900 Monza (MB)
Tel. 039-836664 – PEC pecmonza1912@legalmail.it